



Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto



REGOLAMENTO COMUNALE

Dei servizi per il Diritto allo Studio

Capo I – trasporto scolastico

Art.1 –Finalità

1. Il servizio di trasporto scolastico nella fascia dell'istruzione dell'obbligo è istituito come intervento volto a concorre all'effettiva attuazione del diritto allo studio permettendo la frequenza scolastica degli alunni ,la diffusione della scuola a tempo pieno, l'innovazione didattica educativa;

Art. 2 –Funzionamento

1. Il funzionamento del servizio è assicurato dal Comune mediante affidamento a terzi , mentre il controllo del funzionamento all'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Nella preparazione dei piani organizzativi saranno tenute presenti eventuali proposte e richieste formulate dagli Organi Collegiali della scuola, dai Comitati dei genitori e saranno realizzati gli indirizzi programmatici formulati dal Consiglio Comunale
3. I piani organizzativi saranno comunque predisposti , compatibilmente coi mezzi e le risorse disponibili, secondo i seguenti criteri:
 - a) Privilegiare la domanda di utenza dei residenti in zone disagiate;
 - b) Condizionare l'utente all'iscrizione alla scuola pubblica o privata
 - c) Fissare dei punti di fermata tenendo conto il più possibile delle oggettive esigenze del servizio e degli utenti;
 - d) In accordo con l'Organizzazione Scolastica , al fine di garantire il rispetto della libertà individuale di scelta delle varie tipologie di organizzazione dialettica, si opererà per rendere effettiva questa possibilità;
 - e) Al fine di minimizzare percorsi e tempi di viaggio, di garantire efficacia, efficienza ed economicità del servizio si ricercheranno intese con le organizzazioni scolastiche per differenziare gli organi di ingresso e uscita degli alunni.

Art. 3- Modalità di gestione

1. Il trasporto scolastico viene preferibilmente assicurato mediante facilitazione di viaggio su mezzi di linea ordinari, laddove esista un servizio pubblico adeguato agli orari scolastici e le cui fermate rientrino nei criteri di cui al punto c) del precedente art.2.
2. Laddove non è possibile l'intervento previsto dal primo comma de presente articolo, il servizio è gestito mediante l'utilizzazione di scuolabus di proprietà comunale o mediante l'appalto o convenzione con autonoleggiatori da rimessa in possesso di mezzi idonei.
3. In particolare , si opererà per integrare di più il servizio di trasporto di linea con quello scolastico.

Art. 4- Area di utenza

1. Il servizio di trasporto scolastico è diretto agli alunni iscritti alle scuola dell'obbligo statali e alle scuola materne non statali purché autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti , dallo Stato , la cui attività non abbia fini di lucro, così come previsto dall' art.6 della L.R. 19/06/1981, n.53, modificata dalla L.R. n.41/93, sempre perchè ne sia fatta richiesta dalla direzione delle scuole stesse.

1. bis. Il servizio è altresì esteso , sempre a titolo gratuito, a tutti i tipi di trasporto inerenti ad attività dialettiche sportive e sociali legati al mondo della scuola dell'obbligo, nonché al trasporto relativo all'interno periodo degli esami.(comma aggiunto in sede di dibattito consiliare).

2. Annualmente, prima dell'inizio dell'anno scolastico ,l'Ufficio Tecnico Comunale predispose il piano annuale di trasporto con l'indicazione di eventuali servizi porta a porta per i disabili.

Art.5-Accompagnamento sugli scuolabus

1. Il servizio di accompagnamento previsto per gli alunni della scuola materna privata è assicurato, di norma, dal personale delle singole scuole.

Art.6 – Altre aree di utenza

1. Realizzata la finalità primaria del servizio, l'amministrazione comunale, compatibilmente con le risorse disponibili, può utilizzare i propri automezzi per organizzare servizi di trasporto tendenti a favorire la partecipazione ad iniziative didattico-educative extrascolastiche, a competizioni sportive, a soggiorni in montagna ed al mare, etc..... per ragazzi in età della scuola dell'obbligo.

Art.7 – Domanda di iscrizione

1. Prima della fine di ogni anno scolastico le segreterie delle scuole comunicheranno all'Ufficio Comunale l'elenco di tutti coloro che intendono usufruire del trasporto per l'anno scolastico successivo, siano esse vecchi o nuovi iscritti alle scuole.

Art.8- Costo del servizio

1. Gli organi Comunali competenti adatteranno tutti gli atti relativi all'affidamento a terzi del servizio

Art.9- Costo del servizio

1. Gli utenti saranno tenuti a mantenere durante il trasporto un comportamento corretto tra di loro, verso gli autisti e verso gli automezzi. Gli autisti sono tenuti a segnalare al competente ufficio comunale ogni inosservanza compiuta e l'eventuale identificazione di responsabilità dei danni causati.

Art.10 Comportamento e responsabilità del personale addetto al servizio

1. Gli autisti delle appaltatrici dei servizi di trasporto scolastico ed il personale preposto all'accompagnamento e sorveglianza dei minori, sono tenuti ad un comportamento educato e corretto tra di loro e nei confronti di tutti i trasportati ragazzi e adulti.

Art.11- Assicurazione degli utenti trasportati.

1. L'amministrazione comunale curerà che tutti gli utenti, i mezzi e gli operatori siano coperti da polizza assicurativa sia per i servizi con scuolabus di proprietà comunale che per quelli effettuati in appalto.

Capo II – Fornitura sussidi didattici e altri interventi

Art.12 –fornitura di mezzi finanziari

1. L'amministrazione Comunale, in attuazione della legge regionale n.53/1981, interviene mediante la fornitura di mezzi finanziari per l'acquisto di pubblicazioni per biblioteche di classe, di circolo e di istituto, e di attrezzature e materiale didattico di uso collettivo, nonché di pubblicazione ed altro materiale didattico di uso individuale per gli studenti della scuola media in condizioni economiche disagiate.

Art.13-Destinatari dell'intervento.

1. Sono destinatari dell'intervento di cui sopra gli studenti delle scuole statali degli enti territoriali . Per i frequentanti i corsi della formazione professionale gestiti direttamente dagli enti delegati o da questi finanziati la competenza è delle Associazioni Intercomunali . L'intervento è altresì attribuito ai frequentanti le altre scuole materne e le scuole e gli istituti di ogni ordine e grado , autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato , la cui attività non abbia fini di lucro.

Art.14- Sussidi didattici di uso collettivo

1. L'intervento relativo ai sussidi didattici di uso collettivo volti al perseguimento delle finalità di cui all' Art.1 della legge n.53 sul Diritto allo studio viene effettuato:
 - a) Con offerta da parte dell'Amministrazione Comunale di occasioni didattiche per le scuole materne e dell'obbligo nonché di progetti specifici di intervento per le scuole di vario ordine e grado, da richiedersi, da parte dei componenti Organi di gestione della scuola , in base a programmi didattici da loro elaborati.
 - b) Con l'assegnazione alle scuole di contributi il cui ammontare è proporzionato al numero degli alunni frequentanti.

Art.15- Sussidi didattici di uso individuale

1. Gli interventi relativi ai sussidi didattici di uso individuale vengono effettuati :
 - a) Mediante l'erogazione gratuita dei libri di testo per le scuole elementari determinando le modalità per l'acquisto e la distribuzione dei libri di testo
 - b) Mediante l'erogazione di contributi , destinati agli studenti scuola media inferiore in condizioni economiche disagiate, da assegnare alle singole scuole e la cui gestione è demandata ai Consigli di istituto delle scuole medesime;

Art.16-Disposizioni finali

1. Copia del presente regolamento , a norma dell'art.25 della legge 27 dicembre 1985, n.816 , sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti i funzionari comunali cui sono affidati i servizi di assistenza scolastica

Art.17-Pubblicazione

1. Il presente regolamento , dopo che la deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva, sarà depositato , per quindici giorni consecutivi , nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico con la contemporanea affissione , all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al comma precedente.